

Prot. n. L59/RNS
Bologna, 26 aprile 2021

Oggetto:

Emergenza Covid-19: nuovi Provvedimenti a decorrere dal 26 aprile 2021 ed ulteriori novità.

Sommario

Con il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ed ulteriori Provvedimenti viene ridisegnato il territorio nazionale in tre zone critiche a partire dal 26 aprile; altresì, vengono adottate ulteriori urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.

Nelle giornate del 22 e 24 aprile u.s., sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sono stati pubblicati ulteriori provvedimenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ordine cronologico, trattasi dei seguenti:

- a) **Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52** - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 96 del 22-04-2021);
- b) **Ordinanza 23 aprile 2021** - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (G.U. Serie Generale n. 98 del 24-04-2021);
- c) **Ordinanza 23 aprile 2021** - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna (G.U. Serie Generale n. 98 del 24-04-2021);
- d) **Ordinanza 23 aprile 2021** - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. Serie Generale n. 98 del 24-04-2021).

In breve analisi, vediamo i punti salienti degli stessi partendo dalle nuove Ordinanze del Ministero della salute che, tuttavia, devono essere lette in collegamento con il nuovo Decreto-legge n. 52/2021.

a) Le nuove Ordinanze del Ministero della salute

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 23 aprile u.s. ha firmato le tre citate nuove Ordinanze (📄) sempre volte a contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

Con tali nuove Ordinanze, che entreranno **in vigore a partire da lunedì 26 aprile**, fatta salva una nuova classificazione, **e per un periodo di quindici giorni**, viene stabilito che:

- nelle **Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta** si applicano le misure di cui alla c.d. **"zona arancione"**, nei termini di cui al Decreto-legge n. 52/2021;
- nella **Regione Sardegna** si applicano le misure di cui alla c.d. **"zona rossa"**, nei termini di cui al Decreto-legge n. 52/2021;

📄 Le Ordinanze sono consultabili ai seguenti link:

[Ordinanza 23 aprile 2021](#) - [Ordinanza 23 aprile 2021](#) - [Ordinanza 23 aprile 2021](#)



- nelle **Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano**, cessa l'applicazione delle misure di cui alla "zona arancione" e si applicano le misure di cui alla c.d. "zona gialla", nei termini e secondo le decorrenze di cui al Decreto-legge n. 52/2021.

Schematicamente, pertanto, il territorio nazionale risulta così suddiviso:

Zona	Territorio interessato
	Ordinanze 23 aprile 2021 decorrenza 26 aprile 2021
Rossa	Sardegna
Arancione	Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta
Gialla	Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano
Bianca	nessuna

Nota bene: la presente schematizzazione deve essere letta in collegamento con quanto disposto dal nuovo Decreto-legge n. 52/2021 (**vedi oltre**).

Conseguentemente, dalla citata data del 26 aprile 2021, i territori interessati dalle modifiche dovranno applicare le disposizioni vevoli per le differenti aree di appartenenza.

A tale scopo, si evidenzia che sul sito del Governo ⁽²⁾ è consultabile una apposita sezione contenente le indicazioni operative; cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (*le FAQ sono aggiornate al 26 aprile 2021*).

Si ricorda, infine, che sul sito web del Ministero dell'Interno è sempre scaricabile il *Modulo per autodichiarazione per spostamenti* ⁽³⁾.

b) Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (allegato 1)

In superamento di quanto disposto dal Decreto-legge n. 44/2021 ⁽⁴⁾, con il nuovo Decreto-legge in esame, **in vigore dal 26 aprile 2021**, in relazione all'attuale quadro dell'emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, vengono adottate ulteriori urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.

In primis, in campo giuslavoristico, è da segnalare che gli **artt. 10 e 11** prevedono che:

- è **prorogato** dal 30 aprile **al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza**;
- prorogati al 31 luglio 2021** anche i termini previsti dalle disposizioni legislative previste nell'Allegato 2 dello stesso Decreto-legge, ovvero:

Lavoro agile

Tra varie voci dell'allegato (*punto 24*) si segnalano le norme in materia di lavoro agile ex art. 90, co. 3 e 4 ⁽⁵⁾, del c.d. *Decreto Rilancio (Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Legge 17 luglio 2020, n. 77)*.

² Link: [Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo | www.governo.it](https://www.governo.it)

³ Link: [AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000](https://www.governo.it)

⁴ Cfr. Circolare RNS L49 – 6 aprile 2021 dello scrivente Ufficio.

⁵ **Testo vigente**

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1 (*n.d.r.: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19...*), i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 luglio 2021, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



Nel dettaglio, la suddetta proroga concerne:

- la **modalità di lavoro agile** disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**,
- gli obblighi di informativa, di cui all'art. 22 della medesima Legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.n.a.i.l.),
- i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Il punto n. 6 dell'allegato 2 richiama l'art. 73 del Decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18/2020) che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi).

Per effetto della proroga disposta, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di tali soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Il punto n. 23 dell'allegato 2, proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dall'art. 83 del Decreto-legge Rilancio (Decreto-legge n. 34/20).

Su tale punto si rimanda anche alla dettagliata **Comunicazione** ⁽⁶⁾ pubblicata, sul sito dell'Istituto assicurativo, in data 23 aprile 2021.

Ritornando all'ordine di numerazione delle nuove norme, con l'**art. 1 - Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19** – viene previsto che:

- **dal 26 aprile 2021** cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'art. 1, co. 2 ⁽⁷⁾, del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; conseguentemente, **sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori che si collocano nelle zone bianca e gialla**;
- **dal 1° maggio al 31 luglio 2021**, si applicano le misure di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ⁽⁸⁾, fatto salvo quanto previsto dallo stesso Decreto-legge;
- **dal 1° maggio al 31 luglio 2021**, le misure stabilite **per la zona rossa** si applicano nei territori individuati con Ordinanza del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 1, co. 16bis, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74*), nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile;

dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

⁶ La Comunicazione è consultabile al seguente link: [Sorveglianza sanitaria eccezionale](#)

⁷ **Comma 2** - Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

⁸ Cfr. Circolare RNS L33 – 5 marzo 2021 dello scrivente Ufficio.



- **dal 1° maggio al 31 luglio 2021**, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'art. 1, co. 2, del Decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, co. 1 (*trattasi delle disposizioni per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore*):
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Il successivo **art. 2** dispone sulle misure relative agli **spostamenti**.

Oltre a quanto precedentemente regolamentato sulla possibilità di spostamenti in entrata e in uscita dai territori che si collocano nelle zone bianca e gialla, gli spostamenti in entrata e in uscita dai **territori collocati in zona arancione o rossa** sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9; per effetto di tale citata norma (9), sul territorio nazionale saranno introdotte tali certificazioni, comprovanti:

- ✓ lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; tale atto ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato; contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato;
- ✓ la guarigione dall'infezione; tale atto ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato; la certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2; le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data del 26 aprile 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- ✓ l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo; tale atto ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

9 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.



I provvedimenti ulteriori potranno individuare i casi nei quali le certificazioni verdi, rilasciate o riconosciute ai sensi del citato art. 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea.

Tali disposizioni descritte, comunque, sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di **certificazioni interoperabili** relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

Ritornando agli spostamenti, altresì, viene disposto che, **dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione**, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi; lo spostamento di non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Per quanto attiene alle ulteriori norme contenute nel Decreto-legge n. 52/2021, in sintesi, viene previsto che:

- **art. 3 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore:** *dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico, è garantito in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento di nidi, materne, primarie, secondarie di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, delle secondarie di secondo grado; fatti salvi eventi di aggravamento, tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci; nella zona rossa l'attività didattica in presenza è assicurata fino a un massimo del 75% della popolazione scolastica ed è garantita la possibilità di svolgere attività in presenza ove sia necessario; nelle zone gialla e arancione, l'attività in presenza è garantita ad almeno il 70% della popolazione studentesca, fino al 100%; dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza; nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno;*
- **art. 4 - Attività dei servizi di ristorazione:** *dal 26 aprile, in zona gialla, è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti; nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati; dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00;*
- **art. 5 - Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi:** *dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all'aperto, sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale; la capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, e il numero massimo di spettatori non può superare 1.000 per gli spettacoli all'aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ciascuna sala; le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti; dal 1° giugno in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano pure agli eventi e alle gare di livello agonistico e riconosciuti di preminente*



interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o da organismi sportivi internazionali; la capacità consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso; anche prima del 1° giugno è possibile accordare lo svolgimento di eventi sportivi di peculiare rilevanza; le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti; quando non è possibile rispettare tali vincoli, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico;

- **art. 6 - Piscine, palestre e sport di squadra:** *dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è concesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto; inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto;*
- **art. 7 - Fiere, convegni e congressi:** *dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere, dal 1° luglio dei convegni e dei congressi; è consentito svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico; l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;*
- **art. 8 - Centri termali e parchi tematici e di divertimento:** *dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento;*
- **art. 12 - Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri:** *rivista la somma di anticipazione a favore delle imprese del trasporto aereo.*

Qualora di interesse, si rimanda, oltre alla lettura del testo normativo, alla **Circolare del Ministero dell'interno 24 aprile 2021 - N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. (allegato 2)**

In tema di **sanzioni**, infine ed in base a quanto previsto dall'**art. 13**, viene disposto che:

- a) la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è sanzionata ai sensi dell'art. 4 ⁽¹⁰⁾ del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Legge 22 maggio 2020, n. 35*); resta fermo quanto previsto dall'art. 2, co. 2bis ⁽¹¹⁾, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 2020 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74*);

⁽¹⁰⁾ **Art. 4 - Sanzioni e controlli**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



b) alle condotte previste dagli artt. 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 ⁽¹²⁾, anche se relativi ai documenti informatici di cui all'art. 491bis ⁽¹³⁾, del Codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, co. 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**
- 2) **Ministero dell'interno - Circolare 24 aprile 2021 - N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ.**

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al primo comma dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

¹¹ **Comma 2-bis -I** proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

¹² **Art. 476** - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 477 - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privato

Art. 489 - Uso di atto falso

¹³ **Art. 491bis** - Documenti informatici